REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliata a Farra di Soligo presso lo studio dell'Avv.to

rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani come da procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

VENETO BANCA SCPA (

elettivamente domiciliata a Conegliano presso lo studio dell'Avv.to

che la rappresenta e difende insieme con gli Avv.ti

come da procura a margine della comparsa di risposta

parte convenuta

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

- causa iscritta a ruolo in data 12/2/2013 al **nr.** . ed avente ad oggetto: contratto di conto corrente;

- causa trattenuta in decisione all'udienza del 6/10/2015 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per :

" Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda dell'attrice ed alla luce e delle consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 30.10.2014 che si ritiene corretta ed in merito alla quale si condivide il risultato riportato a pag. 24 della stessa con totale rettifiche "*in ipotesi di anatocismo sottostimato*" pari ad euro 34.106,22 facendo proprie le osservazioni a detto elaborato svolte dal CTP dott. Quarantotto e contestando altresì le risultanze dell'integrazione di perizia depositata in data 12.3.2015, peraltro non condivise dallo stesso CTU, richiamando in merito quanto già argomentato con foglio a verbale depositato il 24.3.2015 nonché le argomentazioni già svolte ed illustrate nelle memorie di rito depositate da parte attrice, che qui si intendono integralmente ritrascritte, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, anche successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000, spese fisse di chiusura periodica, interessi ultra soglia usura e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di euro 34.106,22 per ripetizione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di

© Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".

per VENETO BANCA SCPA:

"NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Dichiararsi inammissibili e comunque respingersi in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta Veneto Banca S.c.p.a., alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte svolte in narrativa e, in particolare, per l'assoluta mancanza di prova dei pagamenti illegittimi di cui oggi si chiede la ripetizione.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

- dichiarare, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla ripetizione di somme, a qualsivoglia titolo, relative ad operazioni antecedenti al 19.02.2003;

-accertare l'intervenuto adeguamento da parte dell'allora Veneto Banca S.c.a.r.l. rispetto alla delibera CICR 09.02.2000 ed accertare l'avvenuta comunicazione di tale adeguamento alla ditta per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n.

-accertare l'intervenuta pattuizione, nel rapporto di conto corrente n. dell'eguale periodicità di capitalizzazione degli interessi, sia a debito che a credito;

-dichiarare, pertanto, legittima la capitalizzazione trimestrale, ovvero in via ulteriormente gradata semestrale o annuale, e conseguentemente rigettare le domande tutte svolte dall'attrice o comunque rapportare a tali alternative modalità temporali di addebito tutti i conteggi correlati alle domande medesime.

IN OGNI CASO

Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, oltre IVA e C.A.P.".

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

MOTIVAZIONE

Si discute del conto corrente nr. aperto da il 2/5/1996 presso l'agenzia di Pieve di Soligo dell'allora Banca Popolare di Asolo e Montebelluna (ora Veneto Banca s.c.p.a.), successivamente girocontato sul conto corrente nr. estinto nel maggio del 2010.

Euroinfissi esercita azione di ripetizione di indebito chiedendo la condanna della banca alla restituzione delle somme pagate dalla correntista per interessi anatocistici e ultralegali e per commissioni di massimo scoperto nei trimestri usurari (ulteriori pretese sono state abbandonate a seguito della produzione documentale da parte della banca e a seguito della CTU).

La domanda va accolta e , sulla base della CTU contabile espletata dal dott. Massimo Roma, la banca va condannata al pagamento di euro 34.106,22 oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

In sintesi, va osservato quanto segue.

- l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca con riferimento all'art. 1832 cod. civ. è infondata; si veda Cass. nr. 11626/2011: *"... ai sensi dell'art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate e ... tuttavia l'approvazione del conto non impedisce l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano ed è compatibile con la contestazione che le singole registrazioni sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque di*

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

una situazione illecita, perché i titoli contrattuali che sono alla loro base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti…").

- l'eccezione di prescrizione è anch'essa infondata perché, posto che il termine decennale si calcola a partire dalla chiusura del conto, la banca non ha indicato quali rimesse avrebbero natura solutoria anziché ripristinatoria della provvista come è di norma (si veda Cass. nr.4518/2014).

- dalla CTU contabile, espletata con il c.d. metodo sintetico e al cui contenuto qui integralmente ci si riporta (v relazione 30/10/2014), risulta che la banca ha illegittimamente ricevuto dalla correntista la complessiva somma di euro 34.106,22.

La banca ha eccepito la impossibilità di giungere ad un risultato certo sulla base della carente documentazione fornita dalla correntista, sulla quale grava l'onere probatorio. Tuttavia è lo stesso CTU a riferire trattarsi, da un punto di vista tecnico, di un metodo sufficientemente preciso (si vedano le considerazioni a pag 6 e 7 della relazione 30/10/2014); a fronte di quanto emerge in maniera attendibile dai documenti esaminati dal CTU, sarebbe quindi onere della banca dimostrare eventuali calcoli inesatti producendo gli estratti conto e in generale la documentazione mancante.

- sulla illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, è sufficiente richiamarsi alle pronunce della Cass. nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi della Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito. Detta nullità vale anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000, in assenza di pattuizione sul punto. Se anche la banca applica la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

reciprocità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre un accordo; non può infatti parlarsi di modifica "*in melius*" rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l'applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

- quanto all'usura, si condividono i criteri e metodi seguiti dal CTU nella relazione 30/10/2014 facendo proprie anche le risposte alle osservazioni dei CTP ivi contenute.

Le spese di lite, parametrate al quantum riconosciuto, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1) condanna Veneto Banca scpa al pagamento di euro 34.106,22 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna Veneto Banca scpa alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in euro 8.000 per compenso professionale ed euro 668 per spese, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre ad euro 4.486,29 per rifusione spese di CTP; con distrazione in favore del procuratore antistatario;

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

3) pone la spesa della C.T.U. a carico di Veneto Banca scpa.

Treviso, 12/1/2016

il giudice

Susanna Menegazzi

(c) Copyright Antares Srl

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06